

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 47424
RACCOLTA N. 18881

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione apartitica e aconfessionale con personalità giuridica, denominata **"ASSOCIAZIONE AMICI INSIE-
ME ETS"**.

Tale denominazione sarà usata negli atti, nella corrisponden-
za e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel
territorio della Regione del Veneto.

ART.2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia all'indi-
irizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della
sede all'interno del Comune senza che ciò comporti la modifi-
ca dello statuto.

La sede legale può essere trasferita in un altro Comune con
delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasfere-
mento della sede.

ART.3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lu-
cro e le cariche associative sono gratuite.

Essa svolge in via esclusiva o in via principale attività di
interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue
successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117, persegue le proprie finalità attraver-
so lo svolgimento delle attività di interesse generale di se-
guito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-
mi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive mo-
dificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.
112 e successive modificazioni (*art. 5 comma 1 lettera a)*
D.Lgs. n. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successi-
ve modificazioni (*art. 5 comma 1 lettera c)* *D.Lgs. n.*
117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-
si della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-
ni nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-
nalità educativa (*art. 5 comma 1 lettera d)* *D.Lgs. n.*
117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (*art. 5 com-
ma 1 lettera g)* *D.Lgs. n. 117/2017*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*art.*

5 comma 1 lettera h) D.Lgs. n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5 comma 1 lettera m) D.Lgs. n. 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 comma 1 lettera q) D.Lgs. n. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione svolge le proprie attività incentivando, organizzando e gestendo:

- le iniziative educativo-ricreative e di animazione rivolte a persone con disabilità o comunque a soggetti in situazione di svantaggio al fine di garantire opportunità d'integrazione delle stesse nella Società;

- le attività di tipo prelaborative e artigianali per stimolare la manualità e la creatività delle persone con disabilità;

- i soggiorni montani e marini, le gite e le escursioni turistiche e culturali al fine di garantire opportunità d'integrazione delle persone con disabilità;

- i dibattiti, le conferenze, i convegni e la formazione sugli aspetti della vita delle persone con disabilità;

- la formazione di Comunità famigliari, i servizi residenziali e semi-residenziali (comunità alloggio, gruppo famiglia, gruppo pronta accoglienza, gruppo convenzione con Enti Pubblici), avvalendosi di personale specializzato, operatori vo-

lontari e non.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi, si propone:

- di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia individuale delle persone con disabilità;
- di rendere ottimali le relazioni interpersonali e sociali delle persone con disabilità integrandole con l'ambiente ed il territorio;
- di promuovere il conseguimento di capacità lavorativa e la professionalizzazione in rapporto alla potenzialità e alle attitudini individuali, favorendo per le persone idonee una collocazione in ambiente di lavoro integrato e non;
- di promuovere la riabilitazione coordinata attraverso misure mediche, sociali, educative e professionali adatte a portare o a riportare l'individuo svantaggiato al suo miglior livello di abilità funzionale;
- di stimolare e mantenere rapporti di collaborazione con tutte le realtà locali e sociali (associazioni, enti pubblici e privati, scuole, famiglie, ecc.) per creare una cultura dell'aiuto e non solo dell'assistenza rivolta alle persone con disabilità;
- di promuovere il massimo coinvolgimento e la responsabilizzazione sul tema della prevenzione nel settore socioassistenziale;
- di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi alla disabilità attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- di sensibilizzare coloro che operano in settori rilevanti dal punto di vista sociale (medici, insegnanti, giornalisti, assistenti sociali, sindacalisti, animatori di gruppo, volontari, ecc.);
- di collaborare con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con tutti gli altri Ministeri per i rispettivi settori di competenza;
- di garantire e favorire percorsi formativi e attività espressive personalizzate per ogni persona con disabilità.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni pure modali.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente statuto.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed asso-

ciazioni sportive, ecc. operanti a favore di persone con disabilità e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ART.4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere comprati e/o acquisiti con lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli aderenti e/o di privati;
- dai contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio sopra indicato;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali quali previste dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Non potrà essere imposto ai soci l'obbligo di fare parte dell'Associazione per un tempo determinato.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto e darne comunicazione all'interessato.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata ed entro 30

(trenta) giorni dalla sua comunicazione l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda e relativa ammissione;
- soci onorari: quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle Assemblee con diritto di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- di esaminare i libri sociali.

L'esame dei libri sociali sarà consentito presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta presentata dal socio.

Tutti i soci hanno l'obbligo:

- di osservare lo statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie;
- di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- di astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- di pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima o, in caso contrario, con lo scadere dell'anno successivo.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nei casi in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- sia inadempiente in modo grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni le-

gittimamente assunte dagli organi sociali.

Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione o i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art.7 - VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge per sua libera scelta la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

ART.9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- 1) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 10 e li revoca;
- 2) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 3) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 4) approva il bilancio d'esercizio;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) nomina l'Organo di controllo al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 12 del presente statuto e lo revoca;

7) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 13 del presente statuto e lo revoca;

8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 16.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché nel territorio della Regione del Veneto.

E' possibile tenere l'Assemblea anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, ecc.).

In difetto di regolare convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui siano presenti tutti gli associati anche per delega, l'intero Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente;

- entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e per l'approvazione del programma associativo dell'anno successivo.

L'Assemblea è, altresì, convocata qualora particolari esigenze lo richiedano o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera:

- sulle modifiche statutarie con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

I soci non possono partecipare alle votazioni su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui abbiano un conflitto d'interessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da un socio designato dalla maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale; è fatta salva, nei casi obbligatori di legge o quando ritenuta opportuna, l'assistenza di un notaio nominato dal Presidente dell'Assemblea per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone che si svolgono a scrutinio segreto.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere di ogni organo elettivo.

I verbali di assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario o dal notaio e devono essere portati a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, con modalità idonee; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché nel territorio della Regione del Veneto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti.

L'avviso di convocazione è spedito con lettera raccomandata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax, telegramma, posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consigliere non può partecipare alle votazioni su questioni concernenti i suoi interessi e, comunque, in tutti i casi in cui abbia un conflitto d'interessi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redige il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- redige il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- propone all'Assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consigliere cessa di appartenere al Consiglio Direttivo:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) qualora, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio; in tal caso la decadenza del Consigliere sarà pronunciata dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui vengano a mancare per una qualsiasi causa uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo nominerà i sostituti scegliendoli tra i primi dei non eletti in ordine di voti ricevuti, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario o, nei casi obbligatori di

legge o quando ritenuto opportuno, da un notaio nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio ed è riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART.11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Il Presidente in qualità di legale rappresentante, in base alle delibere del Consiglio Direttivo, stipula le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti pubblici o privati.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART.12 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro ed alla non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A tali fini l'Organo di controllo deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere al Presidente e ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo se tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori legali o, altrimenti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.

ART.14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'Associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'Associazione sia stata beneficiata.

Il rendiconto gestionale indica le componenti positive (proventi ed entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

La relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi-

retto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.15 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.16 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, ultimata la procedura di liquidazione da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, operanti nel territorio della Regione del Veneto, salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.17 - REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

L'Associazione potrà dotarsi di un proprio regolamento.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina del Terzo settore e alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica in quanto applicabili.

Firmato: Dalla Libera Renata - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia-Mestre, 25 febbraio 2026.